



Associazione Italiana  
dei Magistrati  
per i Minorenni  
e per la Famiglia  
[www.minoriefamiglia.it](http://www.minoriefamiglia.it)

XXVII CONGRESSO NAZIONALE

# IL GUSTO PROCESSO E LA PROTEZIONE DEL MINORE

BRESCIA 23 – 24 - 25 Ottobre 2009

## Gruppo n. 4 – PM minorile e servizi: prospettive di interventi integrati alla luce della L.149/2001 – Cristina Maggia e Andrea Pinna

La modifica dell'art.111 Cost. e l'entrata in vigore nel suo complesso della L.149/01 hanno mutato radicalmente la Giustizia Minorile introducendo il principio del Giusto Processo nel contraddittorio fra le parti, laddove il TM gestiva in modo pressoché autonomo ( accanto alla attività più squisitamente giurisdizionale) anche una attività amministrativa di protezione con le forme della V.G.

Così dalla gestione di una attività amministrativa, per l'appunto ad opera del Giudice Minorile su segnalazione dei SS, si è passati ad una attività di tutela giurisdizionale regolatrice di diritti.

Il minore, non più solo un incapace da proteggere, è divenuto soggetto titolare di diritti da tutelare.

In questo contesto, in cui il Giudice acquista il ruolo di terzo imparziale e i genitori e il minore debbono disporre di adeguata difesa tecnica, si amplifica e valorizza il ruolo civile del PMM, fino a questo momento certamente poco significativo di fronte alla preponderanza del Giudice Minorile, che apriva d'ufficio procedure di adottabilità e assumeva provvedimenti fortemente limitativi della potestà genitoriale anche senza parere del P.M. e preventiva convocazione dei genitori in base all'urgenza prevista dall'art.336 CC.

Fondamento normativo dell'esercizio dell'azione civile del PMM, oltre ovviamente all'art.73 ord giud., sono evidentemente le Convenzioni Internazionali: quella di New York ed in particolare gli artt.3 (le decisioni debbono essere improntate all'interesse preminente del minore) e 19 (gli Stati contraenti adottano misure contro l'abbandono, il maltrattamento, lo sfruttamento dei minori), la Convenzione di Strasburgo UE art 13 ( laddove indica la necessità di evitare i procedimenti avanti all'AG con riferimento ai minori facendo ricorso ad altre strade possibili) e art.1 L.149/01 che indica nella individuazione delle gravi carenze genitoriali di varia natura la strada da seguire nella tutela del minore.

Vero è che l'iniziativa civile del P.M.M. non è obbligatoria, ma l'esercizio della stessa non è rimesso alle sue scelte discrezionali, bensì l'ambito di operatività è delineato dalle norme nazionali e internazionali che sono state poc'anzi citate.

In concreto: il PMM ai sensi dell'art9 L.149 è destinatario delle segnalazioni di possibili situazioni di abbandono di minori che obbligatoriamente i SS, le Forze dell'Ordine, la scuola, gli Ospedali, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio devono inoltrare.

Ricevuta la segnalazione il PMM dovrà saggiarne lo spessore e la congruità, acquisendo con i mezzi a sua disposizione ogni utile informazione sia tramite la PG, sia tramite la collaborazione dei servizi socio sanitari o delle direzioni sanitarie degli Ospedali. All'esito dovrà valutare la formulabilità di un ricorso motivato al T.M., volto all'apertura di procedura di adottabilità e all'adozione dei provvedimenti di volta in volta necessari.



Associazione Italiana  
dei Magistrati  
per i Minorenni  
e per la Famiglia  
[www.minoriefamiglia.it](http://www.minoriefamiglia.it)

XXVII CONGRESSO NAZIONALE

## IL GUSTO PROCESSO E LA PROTEZIONE DEL MINORE

L'allargamento dei compiti istruttori del P.M.M, previsto nei casi di sospetto abbandono prodromici alla richiesta di apertura di procedura di adottabilità, può essere utilmente esportato anche qualora si possa pervenire ad un ricorso relativo all'apertura di v.g. o d.p. o a nessun ricorso.

Ed invero: l'art.13 Convenzione di Strasburgo prevede l'attuazione di ogni rimedio teso ad evitare procedimenti. avanti all'AG che coinvolgano minori favorendo la conciliazione o altri mezzi di risoluzione delle controversie.

In tale ottica di fronte a qualsivoglia segnalazione di uno stato di pregiudizio , disagio o sofferenza in cui si trovi il minore che pervenga da agenzie diverse dai SS, il PMM può investire questi ultimi della situazione invitandoli a valutarne la portata e a verificare la necessità o meno di interventi dell'AG.

Nessuna imposizione certamente ai SS , ma una richiesta di collaborazione , nel rispetto delle valutazioni che ne discenderanno.

Così concepito il ruolo del PMM assume valenza di stimolo ad una presa in carico che può essere sfuggita al SS per mille ragioni : qualora l'intervento sortisse l'effetto desiderato con l'adesione della famiglia al progetto di sostegno, si giungerà ad una soluzione meramente amministrativa e quindi non dolorosa della vicenda, evitando processi certamente più traumatici al TM.

Diversamente laddove si accerti una significativa carenza familiare e il SS valuti la necessità dell'intervento del TM, una volta tentata ogni altra strada di aiuto, il PMM inoltrerà al TM il ricorso "vestito".

Ancora può accadere che la segnalazione all'Ufficio del PMM pervenga dal SS e attenga al rifiuto dell'offerta di sostegno ed aiuto utile a garantire al minore il pieno sviluppo della sua persona. In tale situazione potrebbe ipotizzarsi che il PMM, in luogo di fare semplicemente proprie le considerazioni del SS (come accadeva in passato) e inoltrare tout court al TM ricorso e richieste , ove rilevi l'esistenza di margini di operatività, faccia convocare i genitori dalla PG , rappresentando la situazione nel tentativo di far loro comprendere i vantaggi di una collaborazione con il SS nell'interesse del figlio e proprio.

Accade che un semplice intervento di questo tipo della Procura contribuisca a sbloccare situazioni che il SS da solo non riusciva a modificare , consentendo in tal modo di mantenere la vicenda entro contesti amministrativi.

E' evidente che non si tratta ancora di attività giurisdizionale che comporti la necessità di una difesa tecnica in quanto non passibile di un provvedimento conclusivo, ma di un rinforzo di quella amministrativa del Servizio.

Su questo punto nel gruppo che con il collega Andrea Pinna ho condotto sono emerse posizioni differenti e non omogenee.

Dalla discussione è emersa altresì l'indicazione molto utile e concreta rispetto alla necessità che il PMM dia una restituzione al Servizio segnalante, sia che si sia inoltrato un ricorso al TM , sia che, non ritenendo congruo alcun intervento giudiziario, il PMM, abbia ritenuto di non chiedere l'apertura di alcuna procedura.



Associazione Italiana  
dei Magistrati  
per i Minorenni  
e per la Famiglia  
[www.minoriefamiglia.it](http://www.minoriefamiglia.it)

XXVII CONGRESSO NAZIONALE

# IL GUSTO PROCESSO E LA PROTEZIONE DEL MINORE

Questo per sottolineare con il SS l'ambito di operatività dell'AG minorile che non può ulteriormente svolgere un ruolo di supplenza in questioni squisitamente amministrative.

Ancora la forza propulsiva del PMM e la sua possibilità di dialogare con il SS al di fuori di rigide norme regolatrici del contraddittorio, può essere utilizzata in situazioni di stallo dei fascicoli dovute talvolta anche ad una inerzia del TM.

In questi casi, eventualmente su sollecitazione del SS, il PMM potrà acquisire in visione il fascicolo pendente e sottoporre al TM richieste che portino ad una sollecita chiarificazione della posizione del minore.

Infine, una volta conclusa la procedura con una archiviazione, sarà sempre e solo il PMM l'interlocutore del SS in ordine ad un nuovo aggravarsi della situazione che possa comportare la necessità di differenti provvedimenti del Tribunale, previa riapertura della procedura.

Pertanto il PMM ricopre un nuovo ruolo di **Stimolo- Filtro- Linea di confine** fra amministrazione e giurisdizione e si muove tenendo ben presente la differenza fra i criteri di **BENEFICITA'** (tutte le iniziative volte a garantire il benessere dei minori, la cui responsabilità la legge attribuisce ai servizi)

e di

**LEGALITA'** (la titolarità dello Stato ad incidere sui diritti fondamentali della persona).

Naturalmente non può essere sottaciuto che gli organici delle Procure Minorili sono al momento tarati su un carico di lavoro di natura esclusivamente penale cui questa nuova e importante quantità di incombenti va ad aggiungersi.

Ciò comporta ovviamente la necessità di rafforzare gli organici delle Procure minorili e di garantire la necessaria ed obbligatoria formazione specifica dei componenti di tali uffici.

Non è da tutti condivisa la linea evidenziata da alcuni di affiancare PM onorari ai PM togati.

Pare del tutto improbabile infatti l'approvazione di riforme in tal senso in una epoca così grama dal punto di vista delle risorse, piuttosto andrebbe resa obbligatoria per il magistrato togato, che acceda ad un ufficio minorile, una formazione nelle materie psicologiche, psichiatriche e sociali di cui ci si occupa giornalmente, formazione che dovrebbe essere imposta anche ai capi degli uffici ove non possano avvalersi di una competenza specifica recente.

Formazione specifica sarebbe altresì necessaria per la PG a disposizione delle Procure Minorili che talvolta improvvisa con molta buona volontà, ma che necessiterebbe di strumenti più specifici.

**Cristina Maggia  
Andrea Pinna**